

**I PROBLEMI DEL DIRITTO PENALE SOTTO LALENTE DEL
LETTERATO: IL CRIMINALE NELLA SOCIETÀ E NEL TEMPO
SECONDO STEFAN ZWEIG**

This paper deals with the remarkable ‘compendium’ presented by the famous Jewish-Austrian novelist and playwright Stefan Zweig (1881-1942) in his fiction “Fear” (Angst) about the debate on the relationship between the aims of criminal law and their relatedness with procedural times. Those topics allow also some observations about the law institute of statutory limitation.

1. Introduzione: “Paura” di Stefan Zweig

Nel mondo della letteratura non è certo infrequente la presenza di autori che, pur senza aver compiuto studi giuridici di rilievo, si dimostrino particolarmente sensibili alle tematiche del diritto e ai risvolti della scienza giuridica nella vita individuale e collettiva. Meno frequente, tuttavia, è la circostanza che gli stessi autori si cimentino nell’offrire una propria visione su questioni dal forte contenuto tecnico.

Un raro, fulgido esempio in tal senso è rappresentato dall’intellettuale ebreo viennese Stefan Zweig (1881-1942), scrittore versatile ed eclettico, distintosi sia nella narrativa che nella drammaturgia, che ha acquisito grande notorietà soprattutto come librettista d’Opera – in particolare, lavorando a contatto con Richard Strauss – e che insieme a molti intellettuali del suo tempo ha condiviso l’esperienza della fuga dai regimi nazifascisti.

Nel suo racconto “Paura” (*Angst*), pubblicato nel 1920, Zweig riesce abilmente a menzionare, con grande naturalezza ed in perfetta armonia con un tessuto narrativo del tutto volto all’introspezione, la problematica dei tempi della giustizia in rapporto al senso della condanna da scontare e, quindi, alle sottese esigenze di retribuzione e/o prevenzione, riuscendo nell’arco di poche frasi a dar conto sia della visione dell’uomo comune – rappresentato dalla

* Dottorando in Diritto e istituzioni economico-sociali, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Tirocinante ex art. 73 presso la Suprema Corte di Cassazione, VI sezione penale.

protagonista del racconto, la borghese e vacua Irene – sia della qualificata lettura dell'esperto che conosce a fondo i presupposti dell'istituto e, al contempo, si cimenta con le problematiche concrete alla cui soluzione esso risulta preposto – rappresentato dal marito della protagonista, il colto avvocato Friedrich "Fritz" Wagner. Con grande maestria e senza tradire il proprio scopo narrativo, Zweig riesce a offrire un brevissimo scorcio sul dibattito fra visioni contrapposte, particolarmente vivace in quella fase del Novecento.

Le tematiche così trattate consentono anche brevi osservazioni su uno dei possibili sensi dell'istituto della prescrizione.

Molte ulteriori raffinatissime considerazioni vengono svolte, nel contesto del medesimo racconto, riguardo al comportamento dell'imputato nel processo e ai risvolti psicologici della scelta di confessare o meno in giudizio. Conviene tuttavia riservare questo secondo insieme di tematiche per un approfondimento futuro.

2. L'uomo comune e l'esperto a confronto

L'azione è ambientata nella Vienna del Decadentismo. La protagonista del racconto, la giovane Irene, è un personaggio perfettamente calato nello stereotipo della donna borghese e conformista dell'epoca: abituata ad una vita piana e disimpegnata, nella quale era da sempre stata abituata a non assumere grandi decisioni in prima persona e a dare tutto per scontato, ella aveva allacciato una relazione sentimentale adulterina con un pianista. L'improvvisa scoperta di tale relazione da parte di una donna di infimo rango presentatasi come la moglie di quest'ultimo costringe Irene a porsi numerosi interrogativi, in virtù dei quali essa è indotta a riflettere sui beni di cui la vita l'ha ricolmata e a rivedere alcune sue apodittiche asserzioni fino ad allora sostenute con banale spirito di leggerezza.

Gran parte delle spire nelle quali si avvolgono i pensieri di Irene tendono, in realtà, all'obiettivo di evitare una forma di condanna morale da parte del marito nonché, ancor prima, da parte della propria coscienza. La presa d'atto della debolezza delle motivazioni l'avevano condotta al tradimento coniugale, a modo di vedere della protagonista spettro di una non-appartenenza del fatto alla sua sfera interiore, conducono la giovane a ripensare ad un episodio del suo passato recente¹:

Ebbe un subitaneo moto di sgomento. Sentiva che quello non era il suo pensiero. Ma chi aveva fatto un'osservazione simile? Qualcuno nella sua cerchia, di recente, pochi giorni prima. Rifletté, e l'angoscia non diminuì quando si sovvenne che era stato il marito a destare in lei quell'idea. Era

¹ Citazione da S. ZWEIG, *Angst*, Leipzig, 1920; trad. it. *Paura*, a cura di A. Vigliani, Milano, 2011, pp. 46-47.

tornato a casa da un processo, in preda all'agitazione, pallido in volto e d'un tratto, lui così laconico, aveva detto a Irene e ad alcuni amici per caso lì presenti: «Oggi hanno condannato un innocente». Alle domande sue e degli altri, ancora fuori di sé raccontò che avevano punito un ladro per un furto commesso tre anni prima, e a suo parere in modo ingiusto perché, a distanza di tre anni, quel delitto non era più il suo. Era stata punita una persona ormai diversa, e per di più due volte: il ladro, infatti, aveva già trascorso quei tre anni nel carcere della propria angoscia, temendo che la sua colpevolezza venisse acclarata.

Con orrore ricordò che, in tale occasione, lo aveva contraddetto. Per la sua sensibilità di allora, che tutto ignorava della vita, il criminale era sempre e soltanto qualcuno che minacciava la sicurezza borghese, e andava eliminato ad ogni costo. Solo ora si rendeva conto di quanto fossero meschini i suoi argomenti, a differenza di quelli buoni e giusti di lui.

La 'diagnosi' operata dal marito della protagonista, da esperto avvocato costantemente a contatto con la realtà del diritto, si presentava pertanto come diametralmente opposta a quella 'mondana' di lei: il condannato, nei tre anni intercorsi fra l'imputazione e la condanna, era ormai diventato un'altra persona rispetto a quello che aveva commesso il reato, in particolare attraverso una vera e propria catarsi interiore in attesa della condanna; di talché non sarebbe più stato ragionevole aspettarsi da costui la reiterazione del fatto, venendo così meno una possibile fonte di pericoli per la società. Inoltre, la correzione interiore riconduceva in qualche modo il criminale ad una condizione di rinnovata innocenza. Per quanto non sembri corretto aderire in pieno anche a queste ultime tesi, Zweig mette a disposizione degli esperti un punto di vista molto interessante, sul quale si possono formulare alcune riflessioni valide anche per il dibattito attuale.

3. Il criminale: nemico della società o uomo che sbaglia?

Irene, nel suo sistema di pensiero da giovane donna privilegiata quanto inattiva e superficiale, inconsapevolmente aderisce ad una visione della criminalità e della persona del criminale che costituisce, per certi versi, la 'vulgata' di quanto sostenuto, nei decenni a cavallo fra fine Ottocento ed inizio Novecento, dalla cd. Scuola positiva in Italia o da alcune delle teorie relative sulla pena (*relative Straftheorien*) nella tradizione scientifica del mondo germanofono. L'idea è quella di un criminale che, innanzitutto, costituisce un pericolo per la società e la sua sicurezza; in quanto tale, esso deve essere allontanato e isolato dalla società. Il senso della pena si riduce quindi a realizzare una 'secessione coatta' del soggetto pericoloso dalla società che egli minaccia².

² Un manifesto scientifico di questo pensiero qui rappresentato nella vulgata, nel mondo tedesco, è rappresentato dal cap. IV di G. JELLINEK, *Die sozioethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe*, Berlin, II ed. 1908, pp. 97-139: l'Autore, dopo aver doviziosamente illustrato le teorie emerse nei secoli

L'esperto marito della protagonista è di ben diverso avviso, ed esprime fundamentalmente quello che è stato fin dall'origine uno dei cardini del pensiero illuministico sulla pena, poi ripreso dalla cd. Scuola classica in Italia o dai sostenitori delle teorie assolute sulla pena (*absolute Straftheorien*) in Germania: il criminale è un uomo che ha sbagliato nel suo passato, la pena nella sua dimensione 'estesa'³ costituisce la 'retribuzione' per il fatto storico passato giudicato come reato⁴; tale processo di punizione a carico del colpevole può attuarsi anche secondo modalità differenti dallo scontare la condanna in carcere, per esempio nel corso della stessa attesa del giudizio.

Gran parte delle moderne legislazioni penali, com'è noto, sono improntate ad una vera e propria sintesi fra la tesi e l'antitesi qui succintamente richiamate: la pena, infatti, può venir parametrata anche in base ad aspetti particolari della personalità del reo emersi, per esempio, dal ripetersi di reati della medesima natura in un breve lasso di tempo, dall'esercizio della delinquenza in forma abituale o professionale o da particolari modalità che abbiano caratterizzato l'estrinsecarsi del fatto⁵. Ma alla base rimane sempre un diritto penale parametrato sul fatto: la retribuzione rimane il vero centro della parametrizzazione della pena di

precedenti (v. note seguenti), prende posizione per una concezione della pena basata su un'esigenza di protezione dell'ordine sociale: concetto mutevole, che quindi richiede che si adotti una visione 'flessibile' dell'idea di giustizia. Nel panorama scientifico italiano, riferimento utile e sintetico riconducibile alla medesima corrente è rappresentato dalla *Conclusioni* di E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, pp. 919-937. Pur ponendosi nel medesimo solco aperto da queste teorie, con l'obiettivo di superarne alcuni limiti e le asserzioni perentorie, una parziale critica lucida e consapevole a questa visione viene espressa da F. VON LISTZ, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, Berlin, 1905, trad. it. a cura di A. A. Calvi *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Milano, 1962, in part. cap. V e conclusioni, pp. 51-68: anche in questo caso l'Autore, dopo aver passato in rassegna le differenti teorie sulla pena, sottolinea l'importanza del loro tendere ad un fine socialmente apprezzabile, il quale deve anzitutto consistere – oltre che nell'"intimidazione" e nella "neutralizzazione" dei criminali – nella "risocializzazione".

³ Il tema dell'estensione della pena come contrapposto alla sua intensità è una delle principali idee espresse da C. BECCARIA, *Dei delitti delle pene*, Livorno, 1764, § XXVIII, nel contestare la pena di morte.

⁴ Tale teoria è sostenuta soprattutto da G. W. F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, §§ 99-100 e ss.: egli ritiene che la pena sia un'ingiustizia con cui si risponde ad un'altra ingiustizia. Essendo l'ingiustizia una negazione del diritto, l'idea di sanzionare il fatto di reato con la pena equivale a restaurare il diritto tramite la "negazione della negazione".

⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2015, pp. 673 ss.: sono presenti nel codice penale vigente norme che prendono atto, accanto ad un modello generale di delinquente "responsabile" e a quello 'attenuato' di delinquente "irresponsabile", dell'esistenza di un delinquente "pericoloso". Al contrasto a tali soggetti sono improntate le norme sui delinquenti abituali, professionali e per tendenza (artt. 102-109); a combattere la pericolosità del soggetto sono intese anche le misure di sicurezza (artt. 199 ss.).

un sistema che non punti a combattere dei nemici, ma a punire persone che sbagliano e che in conseguenza di ciò necessitano di rieducazione⁶.

Irene stessa, posta di fronte alla possibilità di incorrere nelle conseguenze del suo tradimento coniugale, al quale era stata condotta dall'inconsistenza del suo sistema di vita, nel vortice di riflessioni che per la prima volta nella vita si vede costretta a fare, si trova a riscoprire il senso profondo di un modo di pensare che non vada a bollare imperituramente chi sbaglia sulla base di secchi giudizi morali: il crimine può essere frutto di un errore, non necessariamente di una personalità deviata se non pressoché disumanizzata; l'errore in quanto tale è storico quanto l'essere umano che lo produce, in questa sua dimensione storica soggiacendo alle regole del tempo. Ne consegue che alle regole del tempo soggiacciono anche gli elementi della personalità che hanno condotto l'agente verso il suo errore, si tratti esso di un banale tradimento coniugale o di un reato.

4. *Il tempo nel diritto penale*

La dimensione storico-naturalistica del fatto è stata, fin dalle origini del diritto penale moderno, uno degli elementi che hanno indotto i maestri del diritto a riflettere intorno all'importanza che lo scorrere del tempo riveste in relazione alle funzioni essenziali che il diritto penale è chiamato a perseguire. Già i pensatori illuministi, infatti, come in parte anticipato avevano compreso l'importanza per la retribuzione di una pena che fosse 'estesa' prima di essere 'intensa': una lunga privazione della libertà può spaventare il criminale, specie quando agisca sulla spinta di bisogni materiali impellenti, ben più della morte⁷. Tuttora la pena intesa in senso 'estensivo' viene considerata sia mezzo di prevenzione generale, in quanto deterrente, sia mezzo di prevenzione speciale, in quanto possibile momento rieducativo⁸: concezione che senz'altro presenta dei limiti – soprattutto in relazione ai reati commessi a fini di arricchimento personale – ma che ha avuto l'indubbio merito di convincere i legislatori liberaldemocratici ad abbandonare la tortura e, in modo più progressivo, la pena di morte.

Il caso che sovviene alla protagonista del racconto di Zweig ha tuttavia riguardo ad un altro dei problemi strettamente connessi all'ascrizione di responsabilità penale: quello del lasso di tempo che intercorre fra il compimento del fatto e l'effettivo sopraggiungere della condanna. Che ne è, infatti, della retribuzione, della prevenzione e della rieducazione se la sentenza arriva

⁶ Molto esplicitivo sia sul pensiero odierno sia sugli sviluppi storici, a tal proposito, è sempre MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pp. 551 ss.

⁷ Cfr. BECCARIA, *loc. ult. cit.*

⁸ Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pp. 715 ss.

ad anni di distanza dal compimento del fatto? Può averne ben d'onde il marito della protagonista nel ritenere che il suo assistito sia ormai una persona ben diversa da quella che ha commesso il fatto, non foss'altro per il tempo trascorso nel timore della condanna.

La questione coinvolge rilevanti profili di diritto sia sostanziale che processuale. Uno iato temporale eccessivo fra i due momenti, infatti, è considerato tale da ledere tanto gli interessi della generalità quanto i diritti dell'imputato, come riconosciuto, in tempi relativamente recenti, anche dalle convenzioni internazionali di matrice 'umanitaria'⁹: ne escono attenuate le esigenze di retribuzione, in quanto la stessa reazione dello stato viene dilazionata nel tempo; ne vengono compromesse le esigenze di prevenzione, in quanto un processo lungo finisce per ispirare in chi delinque un minor timore della pena; certo non se ne giova la rieducazione, dato che per parte del tempo del processo rimarranno sospesi i programmi rieducativi almeno in teoria sottesi alla pena da scontare; i diritti dell'imputato a conoscere il verdetto e la propria sorte negli anni che seguiranno ne vengono lesi.

Queste considerazioni consentono una breve incursione nel terreno di uno degli istituti del diritto penale da sempre più dibattuti, per eccellenza uno di quelli più strettamente connessi al decorso del tempo: ovvero, quello della prescrizione del reato.

5. *L'istituto della prescrizione del reato nell'ottica del racconto: un coup d'oeil*

Il fatto che il racconto sia stato scritto da un intellettuale di cultura austriaca rende la menzione della questione della prescrizione tutt'altro che accademica: all'epoca del racconto, si applicava in via residuale – anche al furto – un decorso quinquennale per la prescrizione, salvo diversa previsione; attualmente, sia in Germania che in Austria, tale termine è triennale¹⁰, quindi esattamente quanto prospettato dal caso di cui parla Zweig.

Nell'esprimere l'idea della 'redenzione in attesa della condanna', tale addirittura da configurare una sorta di '*bis in idem* spirituale', Zweig dimostra di aver ben presente uno degli argomenti nel quale in passato si è tentato di individuare la ragione ed il senso della prescrizione del reato, attribuendo tale pensiero al marito della protagonista: quello in base al quale l'attesa ed il timore della pena sarebbero il momento di vera e propria espiazione della pena, alla quale conseguirebbe una piena "emenda" della personalità del reo¹¹.

⁹ Cfr. art. 14, comma 2, lett. c) P. i. d. c. p.

¹⁰ Cfr. § 227d e ss. del *Strafgesetz* imperiale austriaco del 1852; § 66 del *Reichsstrafgesetzbuch* imperiale tedesco del 1871; § 78 ss. dello *StGB* tedesco vigente; § 57 ss. dello *StGB* austriaco vigente.

¹¹ In epoca più risalente, sostenitore di questa tesi è stato G. P. TOLOMEI, *Diritto e procedura penale esposti analiticamente ai suoi scolari*, Padova, 3° ed. 1874, p. 394; l'Autore, comunque, non indicava tale aspetto psicologico come unico elemento fondante la ratio della prescrizione, aggiungendovi anche

È possibile rinvenire una simile idea, seppur nel senso di restringere l'applicabilità dell'istituto e non di favorirla, nella stessa legislazione austriaca imperiale – in particolare, lo *Strafgesetz* del 1852 – la quale istituiva un legame fra forme di pentimento o di allontanamento dell'autore dal fatto ed il decorso stesso della prescrizione¹²:

§. 229. Die Verjährung kommt aber nur demjenigen zu Statten, der

- a) von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr in Händen;
- b) auch, in so weit es die Natur des Verbrechens zugibt, nach seinen Kräften Wiedererstattung geleistet;
- c) sich nicht aus diesen Staaten geflüchtet, und
- d) in der zur Verjährung bestimmten Zeit kein Verbrechen mehr begangen hat.

[A cura del redattore] La prescrizione va a favore solamente di chi

- a) non ha più alcuno strumento del crimine fra le mani;
- b) ha inoltre provveduto ad un ripristino secondo le sue forze, nella misura in cui la natura del crimine lo consenta;
- c) non è fuggito da questi Stati, e
- d) nel periodo determinato per la prescrizione non ha commesso ulteriori reati.

Sul punto, bisogna ricordare che già nelle legislazioni allora vigenti in gran parte degli ordinamenti europei, una simile lettura – pur apprezzabile nel suo esprimere una visione fiduciosa nei confronti di chi delinque e nei confronti della funzione rieducativa dell'istituto, specie in considerazione dell'epoca in cui è stata concepita – non era più sorretta dal dato

quelli – di matrice più tipicamente liberale-classica – di cui si parlerà a breve. In tempi più recenti, cfr. per tutti F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 55: «Il semplice inizio e tanto più lo svolgimento del processo penale cagionano sofferenze». In tempi ancora più recenti, nell'area germanofona, cfr. K. GAEDE, *Sanktion durch Verfahren– Grenzen der Justizpflicht des Beschuldigten insbesondere in Wirtschaftsstrafverfahren*, in *ZStW*, 2017, n. 4, pp. 911-960: l'Autore dedica una lunghissima analisi alle limitazioni cui va incontro l'indagato/imputato ancora presunto innocente in pendenza del processo, con particolare riguardo al caso in cui l'accusa sia formulata con riguardo a reati economici. In apertura cita provocatoriamente HEGEL, *Grundlinien* cit., laddove l'illustre filosofo parla di un obbligo di presentarsi davanti al tribunale per il processo penale, auspicando che si introduca un regime differenziato a seconda delle fasi e delle esigenze del processo, in considerazione del fatto che, rivisto in base ai principi dell'ordinamento odierno, tale presenza dovrebbe essere vista come un diritto dell'imputato, mentre l'obbligo finisce per rappresentare una sanzione.

¹² Tale particolarità di una prescrizione sottoposta a condizioni viene sinteticamente ricordata anche dalla dottrina austriaca odierna, dal momento che essa è sopravvissuta nella legislazione penale austriaca fino al 1945: cfr. E. FUCHS, *Vorbemerkungen zu den §§ 57-60*, in F. HÖPFEL – E. RATZ (a cura di), *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 2° ed. 2010, Vol. 2, p. 6, Rz. 14; nel medesimo commentario E. FOREGGER, *Vorbemerkungen zu den §§ 57-60, ...*, Rz. 7. Nella dottrina tedesca, l'idea del decorso del tempo quale elemento sanante per la personalità del reo e per il ristabilimento della pace sociale è stata recentemente ripresentata da dottrina autorevole, venendo considerata alla stregua di una "finzione": cfr. per tutti W. MITSCH, *sub § 78 StGB*, in AA. VV., *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Vol. 2, 2° ed. 2012, p. 1457, Rn. 3, nonché gli Autori cui rimanda.

normativo; ancor meno lo è alla luce della legislazione corrente, sia in Austria che nei Paesi vicini (fra i quali l'Italia)¹³.

Non volendo arrivare a condividere, d'altronde, le tesi radicalmente critiche che ravvisino nell'istituto della prescrizione una mera, discrezionale e pressoché indeterminata ed imprevedibile valutazione di opportunità politica¹⁴, sembra che altre siano le tesi che possono utilmente applicarsi a discipline della prescrizione così strutturate in modo da recuperare parte dell'idea espressa da Zweig per mezzo dell'avvocato Wagner.

Una tesi già espressa nell'Ottocento, che di recente ha riguadagnato grande popolarità soprattutto grazie all'opera mediatica di alcuni esponenti della magistratura, è quella in base alla quale la prescrizione del reato troverebbe il suo senso in relazione alle sopravvenienti difficoltà probatorie; questo *focus* sulla prova renderebbe inutile che il termine continui a decorrere una volta concluso il grado del processo penale deputato, per eccellenza, all'assunzione delle prove: ovvero il primo grado¹⁵. Essa, tuttavia, presenta evidenti debolezze, dal momento che non solo non è vietata l'assunzione di prove anche risalenti nel tempo, ma anche considerando, nuovamente, l'esistenza di ipotesi di imprescrittibilità, peraltro connesse ai reati che prevedono le pene più gravi e che quindi presenterebbero una maggiore «esigenza di certezza in chiave garantistica»¹⁶.

La tesi cui sembra potersi accordare carattere giustamente prevalente è rappresentata dalla lettura che spiega la *ratio* dell'istituto col venir meno dell'interesse dello Stato, della società ovvero, a livello 'micro', della persona offesa alla punizione, dal momento che effettivamente il trascorrere del tempo attenua la memoria dell'illecito e l'esigenza di reazione si spegne¹⁷.

¹³ Un'indagine approfondita e ricca di spunti, in argomento, è stata recentemente proposta da M. HELFER, *La prescrizione penale nell'esperienza dei paesi di lingua tedesca*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2017, n. 1, pp. 96-115.

¹⁴ Cfr. per tutti P. PISA, voce *Prescrizione (diritto penale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano, 1987, pp. 78-98, spec. pp. 79-81.

¹⁵ Celebre sostenitore di questa tesi è l'ex-presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Piercamillo Davigo – fra le numerose occasioni in cui si sia espresso in tal senso, si veda la puntata di *Di Martedì* (canale La 7) del 21 giugno 2016. In dottrina cfr. ANTOLISEI, *Manuale* cit., p. 772.

¹⁶ Tale tesi, peraltro, mal si armonizza nel contesto di ordinamenti – come quelli italiano ed austriaco – che attribuiscono alla prescrizione la natura di un istituto di diritto penale sostanziale: sul punto, cfr. PISA, op. cit., pp. 78-79; HELFER, *La prescrizione penale*, cit., *passim*. Non viene accolta pacificamente, sulla base della medesima critica, neanche negli ordinamenti – come quello tedesco – nei quali la prescrizione viene considerata come un istituto misto sostanziale-processuale: sul punto, cfr. per tutti MITSCH, *sub § 78 StGB*, cit., pp. 1455-1457, che a seguito di approfondita disamina accoglie invece l'idea di un istituto volto a conseguire effetti pratici di deflazione (*Entlastung der Justiz*).

¹⁷ Così, in epoca più risalente, G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale*, Macerata, 1840, p. 240; A. MOLARI, voce *Prescrizione del delitto e della pena (diritto penale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII,

Anch'essa è accusata di scontare il difetto, tuttavia, di non tenere dovuto conto dei casi in cui il reato venga dichiarato imprescrittibile dalla legge stessa: ma tale censura appare agevolmente superabile in base al criterio, di cui solitamente i legislatori sembrano tener conto, che in relazione alla lesione di beni giuridici di particolare rilevanza tale attenuazione non venga mai meno o possa comunque essere calcolata con regole particolari¹⁸, fino alla morte del reo.

6. *Brevi conclusioni: un letterato contro il populismo penale*

Fermo restando quanto appena sottolineato a proposito della prescrizione – riguardo alla quale, comunque, Zweig dimostra che la concezione dogmatica e legislativa storicamente ed attualmente prevalente non è l'unica possibile, e forse sarebbe meritevole di un parziale recupero¹⁹ – rimangono interessanti gli aspetti di fondo di un breve ma denso 'compendio' che non solo mostra differenti spaccati del pensiero penalistico, ma per certi versi è in grado di offrire una lezione di grande utilità al lettore inesperto di questioni penalistiche: attraverso la vicenda interiore di una donna che per leggerezza commette un tradimento coniugale, Zweig riesce a mettere efficacemente in crisi le convinzioni 'demagogiche' dell'uomo comune sul criminale, riuscendo efficacemente a presentare quest'ultimo come uomo che sbaglia e che necessita rieducazione e respingendo il ritratto 'positivista' del criminale come parassita e nemico della società.

Il rovesciamento di prospettiva, per cui la protagonista si ritrova all'improvviso da accusatrice ad imputata nel tribunale della propria coscienza, consente peraltro di ricavare degli interessanti insegnamenti di fondo, per certi versi già presenti nel pensiero cristiano e sviluppati in forme indipendenti anche da alcune correnti del pensiero penalistico: *in primis*, quello di astenersi dal sovraccaricare il giudizio di chi sbaglia di contenuti morali, dal momento che il passo che porta all'errore è ben più breve di quanto non si riesca a pensare quando ci si sente nel giusto; accanto ad esso, quello di trattare con la dovuta delicatezza i problemi connessi all'accertamento e alla punizione della persona che ha commesso una violazione, rilevi essa tanto sul piano etico-morale quanto su quello giuridico. Insegnamenti di tal fatta, se opportunamente diffusi, costituirebbero efficaci antidoti al dilagare del populismo penale.

Torino, 1966, 679-707, in part. 684; in tempi più recenti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, ult. ed. 2003, p. 771.

¹⁸ In tal senso conclude HELFER, *La prescrizione penale*, cit., pp. 114-115.

¹⁹ Così PISA, voce Prescrizione cit., p. 98, in particolare sub nota 124.